



San Marino, 26 gennaio 2021/1720 d.f.R **A tutti i contribuenti interessati**  
**Prot.n.9906/2021**

**Agli Istituti bancari e finanziari**

Oggetto: **art. 75 Legge 23 dicembre 2020 n.223, recante disposizioni applicative per la rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni e strumenti finanziari.**

Si porta a conoscenza di tutti i contribuenti interessati (**persone fisiche, residenti e non**) che hanno percepito o potrebbero percepire redditi diversi di natura finanziaria (di cui all'art.41 della Legge n.166/2013), redditi imponibili, indipendentemente dal periodo di possesso, dall'01/01/2021 ai sensi della normativa innanzi citata, che il **30 aprile 2021** scade il termine per il pagamento dell'imposta sostitutiva dell'imposta generale sul reddito sulle rideterminazioni dei valori d'acquisto di partecipazioni e strumenti finanziari detenuti.

Si evidenzia che la predetta rideterminazione è una **facoltà del contribuente**, di cui egli può avvalersi per "rivalutare" ossia "aggiornare" al 31/12/2020 il valore degli strumenti finanziari posseduti alla data del 1° gennaio 2021, mediante il pagamento di una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito del 2%, ai fini della determinazione delle relative plusvalenze o minusvalenze in caso di cessione dei predetti strumenti.

Anche i **soggetti/persone fisiche non residenti**, ai sensi dell'art.5 della Legge n.166/2013, possono avvalersi di tale facoltà, limitatamente ai redditi imponibili in San Marino, ossia titoli domestici o partecipazioni, quote o azioni detenute in società ed enti sammarinesi, salvo l'ulteriore applicazione delle norme convenzionali.

Il provvedimento riguarda le azioni e ogni altra partecipazione al capitale di società ed enti assimilati, nonché i diritti o titoli attraverso cui possano essere acquisite le predette partecipazioni, e gli strumenti finanziari di cui all'allegato 2 della Legge n.165/2005 e successive modifiche ed integrazioni.

Si precisa che rientrano nel provvedimento gli strumenti finanziari e le partecipazioni innanzi citate, posseduti dal contribuente alla data del **1° gennaio 2021**, anche se ceduti successivamente, ma comunque ceduti entro e non oltre il **30 aprile 2021**.

Qualora il contribuente si avvalga di tale facoltà dovrà pagare l'imposta sostitutiva **entro il 30/04/2021**, previa auto-liquidazione, utilizzando gli appositi cedolini riportanti i seguenti codici:

**Ente 080: Eccellentissima Camera**

**Causale 835: Imposta sostitutiva IGR art. 75 L. n. 223/2020.**

**Area 001: Imposta Generale sui Redditi, indicando come mese di riferimento aprile 2021.**



Se gli strumenti finanziari in trattazione, o le partecipazioni/quote/azioni sono detenute per il tramite di intermediari finanziari sammarinesi, l'imposta deve essere versata dai predetti intermediari che agiranno quali sostituti d'imposta, previa messa a disposizione dei relativi fondi da parte del soggetto obbligato; in tutti gli altri casi l'imposta deve essere versata dal contribuente medesimo.

Gli intermediari finanziari che eseguono i versamenti in qualità di sostituti d'imposta non possono compensare l'imposta in oggetto con eventuali crediti d'imposta, compresi quelli derivanti dai provvedimenti normativi sulla tutela del risparmio.

Il contribuente che intende avvalersi della facoltà di rivalutazione in oggetto, deve versare **l'imposta sostitutiva del 2%** sulla variazione intervenuta tra il costo storico d'acquisto e il valore al 31/12/2020. Quest'ultimo va rideterminato come segue:

a) per le azioni, partecipazioni, quote, gli strumenti finanziari o i diritti non negoziati nei mercati regolamentati posseduti alla data dell'1/01/2021: il contribuente può assumere il valore – alla data del 31/12/2020 – della frazione del patrimonio netto della società od ente, determinato sulla base dell'ultimo bilancio approvato anteriormente al 31/12/2020, ossia del bilancio 2019.

In alternativa il contribuente, in luogo della frazione del patrimonio netto della società o ente, può rideterminare il valore di mercato alla data del 31/12/2020 sulla base di una perizia giurata di stima redatta da soggetti iscritti all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili nonché da soggetti iscritti nel registro dei revisori contabili; si ricorda che il valore peritato deve riferirsi all'intero patrimonio sociale e deve rappresentare il valore di mercato alla data del 31/12/2020;

b) per le azioni, partecipazioni, quote, gli strumenti finanziari o i diritti negoziati nei mercati regolamentati posseduti alla data dell'1/01/2021: il contribuente può assumere l'ultimo prezzo di mercato disponibile del 2020, rilevato nel medesimo mercato.

Per costo storico o valore d'acquisto si intende il costo storico aumentato dei versamenti in denaro o in natura fatti a fondo perduto o in conto capitale, della rinuncia di crediti da parte dei soci, al netto di eventuali somme o di beni ricevuti a titolo di ripartizione di riserve di capitali.

Qualora il costo storico o il valore di acquisto originario non sia chiaro, determinabile o ricostruibile con precisione e certezza (e quindi il costo non sia poi documentabile all'Amministrazione Finanziaria) o addirittura sia assente (es. successioni, donazioni ecc.), il contribuente che intende avvalersi della facoltà della rivalutazione deve versare l'imposta sostitutiva del 2% sull'intero valore rivalutato.

Di seguito alcuni esempi:



azione quotata in borsa posseduta dal contribuente all'1/01/2021:  
valore d'acquisto originario: 100,  
rivalutazione al 31/12/2020: 120, valore dato dall'ultimo prezzo disponibile al 31/12/2020 sul mercato di riferimento,  
maggiore valore:  $120 - 100 = 20$  sul quale si applica l'aliquota d'imposta sostitutiva del 2%,  
imposta da versare:  $20 \times 2\% = 0,4$ ;

quota/partecipazione al capitale sociale di ente o società non quotata:  
valore d'acquisto o costo storico quota: 100,  
valore rivalutato al 31/12/2020: 150 (si ricorda che la quota può essere rivalutata o sulla base di una perizia giurata di stima del valore di mercato al 31/12/2020 o prendendo la corrispondente frazione del patrimonio netto risultante dal bilancio approvato relativo all'esercizio 2019),  
maggiore valore:  $150 - 100 = 50$ , sul quale si applica l'aliquota d'imposta del 2%.

partecipazione capitale sociale ente società non quotata:  
valore iniziale d'acquisto: non certo, non è stato possibile ricostruirlo o addirittura assente (es. successione o altri motivi),  
valore rivalutato al 31/12/2020: 150 (determinato scegliendo uno dei due metodi di rivalutazione previsti sopra indicati);  
se il contribuente intende avvalersi della facoltà di rivalutazione pagherà in questo caso il 2% sull'intero valore al 31/12/2020 ossia il 2% su 150.

**Il contribuente in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2020 deve allegare un prospetto** – redatto in forma libera – riepilogativo delle rivalutazioni eseguite, distinguendo e raggruppando per categoria di strumenti finanziari e diritti o azioni, quote, partecipazioni detenute, specificando quale criterio di rivalutazione è stato adottato (frazione del patrimonio netto o perizia di stima giurata) ed allegando copia del relativo versamento dell'imposta sostitutiva versata. La relativa documentazione di supporto (es. perizia giurata, o bilanci di riferimento ecc.) dovrà essere esibita, su richiesta dell'Ufficio tributario in fase di controllo ed accertamento e va conservata per la durata prevista per i termini ordinari di conservazione della documentazione fiscale, e comunque fino al momento della realizzazione della plusvalenza determinata dalla cessione, in modo da poter dimostrare che l'imposta sostitutiva derivante dal riallineamento dei valori è stata assolta.

L'Ufficio Tributario è a disposizione per ogni chiarimento.  
E' gradita l'occasione per porgere i migliori saluti.

La Dirigente f.f. dell'Ufficio Tributario  
(Dott.ssa Gioia Giardi)